ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI ANCONA
60121 ANCONA - P.zza del Plebiscito 2 - Tel. 071/2075392
C.F. 80010510420 Fax 071/206845

IEC/tb

Ancona, lì 1 5 MAG. 2000

Prot. n. 86 2 Circ. n. 08

A TUTTI GLI ISCRITTI LORO SEDI

OGGETTO: Tariffe professionali unificate per prestazioni non aventi riscontro sul tariffario nazionale.

Su proposta della Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche il Consiglio di quest'Ordine, nella seduta del 13 aprile 2000, ha approvato le seguenti tariffe professionali, non aventi riscontro sul tariffario nazionale, che entreranno in vigore nella regione Marche a partire dal 15 maggio 2000:

- conglobamento dei compensi accessori (art. 13 della tariffa professionale) per tutti gli onorari a percentuale
- riduzione di tariffa in applicazione della L. 155/89
- tariffa per collaudi statici
- collaudi di lavori e forniture e/o certificato di regolare esecuzione
- collaudo tecnico-funzionale
- onorario per lo studio dell'impatto ambientale (S.I.A.) di progetti
- tariffe per prestazioni di ingegneria geotecnica

In merito alla decisione di graduare la riduzione del 20% ai sensi ex L.155/89, art. 4 comma 12/bis, si precisa che verrà formulata tale proposta all'ente Regione Marche per verificare la possibilità di accoglimento.

Le tariffe, che sono state inserite nel nostro sito Internet (http://www.ordineingegneri.ancona.it), potranno essere scaricate dallo stesso.

Le stesse sono inoltre disponibili su supporto cartaceo o potranno essere copiate su floppydisk consegnato dagli interessati alla Segreteria dell'Ordine e potranno essere inviate per posta elettronica a tutti coloro che ne faranno richiesta comunicando l'indirizzo e-mail.

Cordiali saluti.

Transasur Wall

IL PRESIDENTE Dott. Ing. Paolo Beer

CONGLOBAMENTO DEI COMPENSI ACCESSORI (ART. 13 DELLA TARIFFA PROFESSIONALE) PER TUTTI GLI ONORARI A PERCENTUALE.

Premesso:

- che i compensi accessori ed il rimborso spese di cui agli artt. 4 e 6 della Tariffa potranno essere elencati e documentati analiticamente a pié di lista (le vacazioni dei tempi di andata e ritorno come da tariffa vigente e le spese di percorrenza in auto calcolate assumendo un costo a chilometro pari a 2/5 del prezzo della benzina super);
- che in base all'. 13 della Legge tariffaria 23 marzo 1949 è concesso al professionista la facoltà, per i lavori da liquidarsi a percentuale, di conglobare tutti ì compensi accessori, di cui agli artt. 4 e 6, in una cifra che non può superare il 60% degli onorari a percentuale;

Considerato che:

- al fine di evitare disomogeneità di comportamento fra gli iscritti, è devoluto al Consiglio dell'Ordine stabilire periodicamente le aliquote e i parametri per il conglobamento forfetario dei compensi accessori a norma dell'art. 5 della Legge 24/6/1923 n. 1395;
- sono sempre maggiori le difficoltà di progetto per l'esigenza di conformità a nuove prescrizioni di legge con conseguenti maggiori spese per la redazione di elaborati tecnici aggiuntivi;
- il conglobamento forfettario di cui sopra non può essere inteso come un automatico aumento degli onorari a percentuale in base alla sola prestazione dell'opera professionale;
- molti altri Ordini provinciali (Milano, Mantova, Roma, ecc.) hanno stabilito criteri più pertinenti per le forfettizzazioni dei compensi accessori;

La Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche, fermo restando il limite massimo del 60%, ha ritenuto equo conglobare tutti i compensi accessori di cui agli artt. 4 e 6 nella misura (indicata nella tabella seguente) applicata all'importo netto degli onorari a percentuale ad essi relativi.

	Solo Progetto	Incarico Completo	Solo D.L.
Lavori nel luogo di residenza	30÷40%	35÷45%	40÷50%
Lavori fuori dal luogo di residenza entro 100 km	40÷50%	45÷55%	50÷60%
Lavori fuori dal luogo di residenza oltre 100 km	45÷55%	50÷55%	55÷60%

In sede di presentazione delle parcelle i colleghi sono pertanto tenuti a dichiarare in che ambito territoriale rientrano le prestazioni svolte: luogo di residenza, fuori del luogo di residenza entro 100 km o oltre 100 km.